



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 3 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

[**Applicazione del regime di franchigia Iva transfrontaliero**](#)
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[**La variazione delle tipologie reddituali da indicare nella CU 2025**](#)
di Laura Mazzola

PENALE TRIBUTARIO

[**La GDF spiega la dispersione della garanzia patrimoniale ai fini del sequestro**](#)
di Gianfranco Antico

PATRIMONIO E TRUST

[**Quando valutare la tassazione nominale del trust estero**](#)
di Ennio Vial

BILANCIO

[**Rilevazione dei ricavi e nuova classificazione degli "sconti" nei Bilanci 2024**](#)
di Fabio Landuzzi

EDITORIALI

[**Continua la rivoluzione nell'informazione professionale: nasce "Esperto AI"**](#)
di Redazione



CASI OPERATIVI

Applicazione del regime di franchigia Iva transfrontaliero

di Euroconference Centro Studi Tributari



Un privato italiano è titolare di una partecipazione in una società di capitali italiana per una quota del 90%. Lo stesso soggetto ha un'impresa individuale in Austria che ha a oggetto la locazione di beni immobili.

Il soggetto privato è residente in Italia, presenta la dichiarazione dei redditi in Italia recependo nel quadro RL12 i redditi legati alla locazione di immobili in Austria.

Le imposte versate in Austria vengono recuperate tramite la compilazione del modello Redditi PF, compilando il quadro CE, sezione I.

La Direttiva 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all'interno dell'Unione Europea. La Direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità in esame consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva a favore delle piccole imprese che:

- sono stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;
- conseguono complessivamente un volume d'affari annuo all'interno dell'Unione Europea non superiore a 100.000 euro.

La normativa in oggetto è applicabile per la posizione fiscale in Austria del soggetto privato



italiano?

A chi devono essere presentate le varie richieste all'Agenzia delle entrate?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La variazione delle tipologie reddituali da indicare nella CU 2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Il modello di **certificazione unica 2025**, relativo al **periodo di imposta 2024**, deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il prossimo 17.3.2025**, in quanto il 16 marzo cade di domenica.

Diversamente, per le certificazioni relative ai **redditi di lavoro autonomo** rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, la scadenza di invio è il **31.3.2025**.

Nell'ipotesi, però, che il modello contenga unicamente **certificazioni di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**, la scadenza di invio è **allineata a quella del modello 770/2025**, ossia il **31.10.2025**.

In relazione alla compilazione dei dati fiscali della certificazione di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nel nuovo modello troviamo alcune **novità**.

Innanzitutto, per quanto riguarda le **tipologie reddituali da indicare nel modello 730, ovvero nel modello Redditi PF**, le istruzioni prevedono:

- il **passaggio della tipologia indicata con la lettera G**, in relazione alle **indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale**, dai **redditi da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF** ai **redditi da indicare nel modello 730**;
- il **passaggio della tipologia indicata con la lettera I**, in relazione alle **indennità corrisposte per la cessazione di funzioni notarili**, dai **redditi da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF** ai **redditi da indicare nel modello 730**;
- l'**eliminazione della tipologia indicata N1** riguardante le **indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30.6.2023** nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a **favore di società o associazioni sportive dilettantistiche**.

In merito alle **tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello Redditi PF**, in quanto assoggettate a **ritenute a titolo d'acconto**, ovvero tipologie reddituali da non indicare in



nessun modello di dichiarazione in quanto la **tassazione si è resa già definitiva**, oltre al passaggio già indicato delle tipologie di cui **alle lettere G e I**, le istruzioni prevedono:

- **l'eliminazione della tipologia indicata con la lettera H**, riguardante le **indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone**, con esclusione delle **somme maturate entro il 31.12.2003**, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- **l'eliminazione della tipologia indicata con la lettera Y**, riguardante i **canoni corrisposti dall'1.1.2005 al 26.7.2005 da società o enti residenti**, ovvero da **stabili organizzazioni di società estere** a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro dell'Unione europea in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 26-quater, D.P.R. 600/1973](#), per i quali è stato effettuato **nell'anno 2006**, il rimborso della ritenuta, ai sensi dell'[articolo 4, D.Lgs. 143/2005](#).

Si evidenzia che una delle **principali novità concernente le CU 2025**, è l'**abolizione dell'obbligo di rilascio delle stesse per i compensi corrisposti ai soggetti in regime forfettario o di vantaggio**.

Infatti, l'[articolo 3, D.Lgs. 1/2024](#), introducendo il comma 6-septies, all'[articolo 4, D.P.R. 322/1998](#), ha disposto l'**esonero dagli obblighi di certificazione**, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, **per i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), o **il regime fiscale di vantaggio** (c.d. contribuenti minimi), di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#).

Si ricorda che i **contribuenti in regime forfettario datori di lavoro rivestono il ruolo di sostituto d'imposta** con riferimento alle ritenute di cui agli [articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973](#).



PENALE TRIBUTARIO

La GDF spiega la dispersione della garanzia patrimoniale ai fini del sequestro

di Gianfranco Antico

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

La confisca per equivalente del profitto del reato, di cui all'[articolo 322 ter, comma 2, c.p.](#), sorge con l'[articolo 31, L. 300/2000](#), per il solo delitto di cui all'[articolo 321 c.p.](#) (corruzione).

Successivamente l'istituto è stato progressivamente **esteso anche ad altri reati** e, tra questi, anche a **quelli di cui al D.Lgs. 74/2000**, ad opera dell'[articolo 1, comma 143, L. 244/2007](#).

Attualmente la confisca trova la sua disciplina nell'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), introdotto dall'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 158/2015](#), come recentemente **modificato dal D.Lgs. 87/2024** (decreto sanzioni).

L'articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 87/2024, nel sostituire la rubrica del previgente [articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#) (*Confisca*), con “**Sequestro e confisca**”, prevede l'**esclusione del sequestro**, a fini della confisca, **qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario** mediante rateizzazione anche a seguito di **procedure conciliative** o di accertamento con adesione, **sempre che il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti e che non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**, desunto dalle **condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo**, tenuto altresì conto della gravità del reato (precedentemente la confisca non operava, anche in caso di sequestro, **per la parte che il contribuente si impegnava a versare all'Erario** ed essa era sempre disposta nel caso di mancato versamento. Sul punto, la **circolare della G.d.F. n. 1/2018** riteneva che fosse da escludere che tale impegno potesse concretizzarsi in una **dichiarazione di volontà unilaterale**, dovendosi tradurre in un documento formale, da **sottoporre al giudice penale**. La stessa circolare della G.d.F. 1/2018 evidenziava come la sottoscrizione da parte dell'indagato/imputato, ad esempio, di un **atto di accertamento in adesione poteva non offrire certezze** di soddisfacimento della pretesa erariale, **per l'assenza di garanzie**).

Resta fermo che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444 del C.p.p.](#), per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, **è sempre ordinata la confisca** dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a **persona estranea al reato**, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di



beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un **valore corrispondente a tale prezzo o profitto.**

Tralasciando in questa sede le problematiche relative alla **riduzione del sequestro**, una volta integralmente e/o parzialmente adempiuto il debito tributario, facendo venire meno la **funzione del vincolo reale disposto a carico dei contribuenti**, essendo il sequestro disposto come misura prodromica volta a garantire l'**effettività dell'eventuale successiva confisca** del profitto del reato, **ci si è chiesti quali possano essere i parametri/criteri che le unità operative della GDF rilevano** per la sussistenza del **concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, che consente il **sequestro preventivo** o il suo mantenimento **nonostante la rateazione in corso** da parte del reo.

Sul punto, nel corso di **Telefisco 2025** è intervenuta la G.d.F., chiarendo, innanzitutto, che il riformulato comma 2, dell'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, esclude l'applicabilità del sequestro a fini di confisca, **qualora il debito tributario sia in corso di estinzione** mediante rateizzazione, anche a seguito di **procedure conciliative** o di accertamento con adesione, e il contribuente **risulti in regola con i relativi pagamenti**.

Tale preclusione non opera, tuttavia, come già visto, nelle ipotesi in cui sussiste il concreto **pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale**.

In ragione di quanto sopra, i Reparti del Corpo hanno, dunque, il compito di **evidenziare alla competente Autorità giudiziaria, ove si ritenga di proporre l'adozione di sequestri preventivi** per reati tributari:

- la rilevata **assenza di procedure di estinzione del debito fiscale**;
- in caso contrario, **ogni circostanza acquisita nel corso delle indagini utile al fine di consentire la valutazione della particolare gravità del reato** e, in particolare, **l'esistenza di un concreto pregiudizio** per la pretesa erariale.

A mero titolo di esempio, la G.d.F. fa riferimento “*all'emersione di elementi da cui desumere che il piano di rateizzazione sia stato avviato con lo scopo di evitare misure cautelari ma con la volontà di non portarlo a compimento, ovvero di condotte volte a dissipare i beni potenzialmente aggredibili*”.



PATRIMONIO E TRUST

Quando valutare la tassazione nominale del trust estero

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Trust dopo la riforma[Scopri di più](#)

Tra i trust che si presentano nella nostra esperienza professionale è sempre più frequente l'occasione di imbattersi in un **trust non residente** che **eroga dei redditi** ad un **beneficiario fiscalmente residente in Italia**. La valutazione della tassabilità di tale erogazione potrebbe essere una **questione professionalmente complessa da gestire**.

Sicuramente il primo step di analisi è **rappresentato dalla valutazione**, se l'attribuzione costituisce **reddito o capitale**. Nel secondo caso, si esce dal mondo della **tassazione diretta** per collocarci in quello della **imposizione indiretta**; tema che, in questa sede, non affrontiamo. Appurato, quindi, che si tratta di una **attribuzione reddituale**, vediamo quali sono i **passaggi da curare**. Il primo, senza dubbio, è quello di appurare **se il trust estero è opaco o trasparente**.

Merita ricordare che la distinzione tra **trust opaco o trasparente** deve avvenire secondo le **regole italiane**, a nulla rilevando che nello stato estero il **trust sia autonomamente assoggettato a tassazione**, ovvero **imputi i redditi ai beneficiari**. Se il **trust è trasparente**, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che il **reddito deve essere dichiarato dal beneficiario italiano per trasparenza** in base al **principio di competenza**. La questione, quindi, si risolve agevolmente ed il **rigo di interesse** è l'**RL4** del **modello redditi** presente anche nelle bozze diramate di recente dove è presente una **apposita casella** per segnalare che si tratta di una **attribuzione ricevuta da un trust estero**.

Ogni volta che, al contrario, ci imbattiamo in un trust opaco, la questione si complica di non poco. Come noto, il beneficiario **non risulta tassato sulle attribuzioni reddituali** operate da un trust opaco, ma si deve trattare di un **trust residente** e, inoltre, **non si deve trattare di un trust commerciale**. Se il **trust è non residente**, bisogna distinguere se si tratta di un **trust comunitario** o dello Spazio economico che scambia informazioni, o di un **trust residente in Paese Extra UE**.

Non è inverno certo che questa distinzione sia rilevante, in quanto siamo **ancora in alto mare** per quanto riguarda **l'inquadramento dell'esatta posizione** dell'Amministrazione finanziaria sul punto. Si deve ritenere che i **trust comunitari** o dello Spazio economico che scambia informazioni debbano essere **trattati come quelli residenti**, pena **possibili censure a livello**



comunitario. La [circolare n. 34/E/2022](#) non appare del tutto chiara e la [risposta ad interpello n. 221/2023](#) relativa alla tassazione di un beneficiario residente di una fondazione del Liechtenstein **contribuisce ad accrescere la confusione**, se non forse addirittura a confermare che l’Agenzia racchiude **tutti i trust non residenti in un unico calderone**.

A questo punto, una volta individuato se il **trust comunitario** o SEE con **scambio info** viene accantonato o se deve essere **assimilato a quelli extracomunitari**, si deve valutare il **livello nominale di tassazione del trust estero**. Se questo è **inferiore al 50%** di quello corrispondente italiano, il **trust deve ritenersi paradisiaco** ed i **relativi redditi tassati in capo al beneficiario** residente **secondo un principio di cassa**. La norma non precisa espressamente se si debba aver riguardo al **livello di tassazione nominale o effettivo**, ma la prima soluzione appare inevitabile per **una serie di ragioni**:

- la tassazione effettiva si applica in caso di **soci di controllo** ed il trust non ha soci;
- il legislatore riserva la **tassazione effettiva** ai casi in cui il soggetto (come il socio di controllo) può accedere alle **informazioni necessarie** per determinarla ed il beneficiario del trust difficilmente dispone di queste informazioni;
- la tesi della **tassazione nominale** è **accolta** dalla dottrina e dalla stessa **Amministrazione Finanziaria**.

**BILANCIO**

Rilevazione dei ricavi e nuova classificazione degli “sconti” nei Bilanci 2024

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

La **prima applicazione** dell'**OIC 34** che, per i soggetti con esercizio corrispondente all'anno solare corrisponde al **bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024**, è accompagnata anche dall'entrata in vigore degli **emendamenti** ad altri **rilevanti Principi contabili**, che sono contenuti nel documento pubblicato dall'OIC nel **mese di marzo 2024**. Fra questi emendamenti, spiccano, in modo particolare, quelli che interessano trasversalmente i **Principi OIC 12, OIC 15 e OIC 19** e che trovano come loro comune denominatore proprio **un effetto collaterale prodotto dall'ingresso**, in alcune circostanze dirompente, dell'OIC 34 nel set dei **Principi contabili** di riferimento: si tratta della **qualificazione** e della **classificazione** degli “sconti”.

L'**approvazione e l'entrata in vigore dell'OIC 34** ha, infatti, reso palese **l'incoerenza** che, in assenza di un intervento di modifica degli altri Principi contabili, si sarebbe prodotta nella **disciplina contabile degli sconti**. Tutto è dovuto al fatto che, con l'avvento di un Principio contabile, come l'OIC 34, che raccoglie in modo **sistematico e unitario** le regole relative alla contabilizzazione dei ricavi, anche la contabilizzazione degli sconti, in quanto componenti che hanno un impatto diretto sulla determinazione dei ricavi, ha trovato un suo **quadro regolamentare generale** di riferimento. Ciò ha prodotto un effetto significativo, intervenendo sulla **tradizionale distinzione tra**:

1. **sconti di natura commerciale** (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e,
2. **sconti di natura finanziaria** (da contabilizzarsi come onere finanziario).

Alla base dell'intervento dell'OIC si pone naturalmente il riferimento normativo rappresentato dall'[articolo 425-bis, comma 1, cod. civ.](#), ai sensi del quale “*i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi (...)*”; la norma **non fa distinzioni tra sconti** di natura commerciale e **sconti di natura finanziaria**, ma consente di definire il concetto di sconto quale componente da portare a **diretta rettifica dei ricavi** secondo un chiaro **riferimento temporale**: lo sconto che si origina al momento della rilevazione del ricavo deve essere sempre classificato a riduzione del ricavo, **indipendentemente dalla sua origine negoziale** e, quindi, quand'anche la riduzione del prezzo di vendita (quindi, lo sconto)



fosse collegato alla decisione dell'acquirente di pagare il prezzo in termini più brevi di quelli altrimenti ordinariamente previsti. Perciò, lo sconto che, a prescindere dalla sua genesi negoziale, **sorge al momento della rilevazione del ricavo** di vendita, deve essere imputato **a diretta riduzione dei ricavi** con la conseguenza che, usando una **terminologia comune**, assume sempre natura “commerciale” e non finanziaria.

Quando, invece, lo sconto assume **natura finanziaria** sì da dove essere classificato fra **gli oneri finanziari del conto economico?** Questa circostanza si verifica con riferimento allo sconto che si manifesta come effetto economico conseguente a una **variazione nei flussi finanziari attesi di un credito** che è già stato iscritto in bilancio. In altri termini, **è sconto “finanziario” quello che**, dopo la rilevazione del ricavo di vendita e, quindi, anche del **credito commerciale**, viene riconosciuto al cliente che decide di **pagare anticipatamente il prezzo**, convenendo con il venditore una **riduzione postuma del prezzo**, che è univocamente collegata proprio a una **dinamica finanziaria**, poiché si concretizza in una **variazione dei flussi finanziari attesi dalla vendita**. Fattore determinante che identifica lo sconto “finanziario” è, quindi, quello di essere generato **dopo l'avvenuta rilevazione nelle scritture contabili del credito** derivante dalla vendita

La ratio degli emendamenti che l’OIC ha approvato nel marzo 2024 è stata, quindi, quella di **rimuovere la parola sconto dagli altri Principi contabili**, e di conservarla solo nell’OIC 34, in modo da evitare il rischio di ingenerare confusione. A tale proposito, è stato inserito **nell’OIC 15 un esempio** volto a illustrare la **contabilizzazione dell’incasso anticipato** di un **credito in un caso di società** che non applica il criterio del costo ammortizzato; non era, infatti, necessario introdurre un esempio anche per società che applicano il **costo ammortizzato**, in quanto era già presente nella versione originaria dell’OIC 15.

L'applicazione di questi nuovi criteri di classificazione degli sconti ha chiaramente anche un **impatto fiscale**; infatti, in forza del principio di **derivazione rafforzata** – ma, si ritiene che anche per i soggetti che non sono in derivazione rafforzata lo scenario non muti – la classificazione degli **sconti a diretta riduzione dei ricavi** secondo la corretta applicazione dell’OIC 34, e delle versioni emendate degli altri Principi contabili di riferimento, abbia un riflesso diretto sulla **qualificazione “commerciale” dello sconto**. A titolo esemplificativo, si pensi al tipico **“sconto cassa”** che, secondo consuetudine, veniva classificato nell’area finanziaria del conto economico, con impatti conseguenti ai fini Irap e non solo. Se lo **“sconto cassa”** è **riconosciuto al momento stesso della vendita** (ad esempio: sconto 5% in caso di pagamento a rimessa diretta, in luogo di pagamento a 60 giorni), tale componente, nella nuova accezione, dovrà essere portato **a diretta riduzione del ricavo**, trovando quindi una piena deduzione anche ai fini Irap.

Avrà, invece, **natura finanziaria** solo lo sconto che dovesse essere concesso in **stretta connessione con l’incasso del credito** già contabilizzato.



EDITORIALI

Continua la rivoluzione nell'informazione professionale: nasce "Esperto AI"

di Redazione

webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio
24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >

Siamo entusiasti di annunciare il lancio di “[Esperto AI](#)”, un modulo di intelligenza artificiale rivoluzionario che trasformerà il modo in cui i professionisti accedono e utilizzano le informazioni. Questo nuovo strumento, integrato nella nostra piattaforma “EcinPratica” (già fondata e nativa AI), rappresenta un ulteriore salto di qualità nell’offerta di soluzioni per il mondo del lavoro, fiscale e legale.

“EcinPratica” ha sempre offerto sintesi autorevoli e approfondimenti basati sulla conoscenza dei nostri esperti. Con “Esperto AI” portiamo questa esperienza a un livello superiore di approfondimento, fornendo risposte e soluzioni che attingono direttamente dalle fonti ufficiali.

L’utente così avrà una prima sintesi “autorale” che nasce dal patrimonio delle schede Euroconference e potrà consultare delle sintesi che riepilogano e sistematizzano il tema indagato correlando le fonti ufficiali.

“ECinPratica” diviene ancora di più un assistente, collaboratore di studio che consente di migliorare l’esperienza del professionista alla ricerca di informazioni di riferimento risparmiando tempo. Non sostituendo il lavoro professionale ma affiancandolo nell’attività quotidiana.

Un’intelligenza artificiale al servizio dei professionisti

“Esperto AI” è stato progettato per offrire un supporto preciso e affidabile in tre aree chiave:

- **Fiscale:** grazie a un *database* costantemente aggiornato con la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia, “Esperto AI” fornisce risposte puntuali e aggiornate alle questioni fiscali più complesse;
- **Lavoro:** in un contesto normativo in continua evoluzione, “Esperto AI” offre un supporto



indispensabile, attingendo alla prassi ministeriale, alla documentazione INPS e INAIL, e presto anche alla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale);

- **Legale:** “Esperto AI” analizza codici e giurisprudenza di legittimità, offrendo un supporto prezioso per l’interpretazione e l’applicazione delle norme.

Integrazione con le soluzioni TeamSystem

Come per “EcinPratica” anche “Esperto AI” è integrato alle soluzioni gestionali TeamSystem. Questa integrazione consentirà ai professionisti di accedere alle informazioni di “Esperto AI” direttamente dai loro strumenti di lavoro, semplificando ulteriormente la loro attività quotidiana.

Un futuro di informazione potenziata

Con “Esperto AI”, ci impegniamo a fornire ai professionisti uno strumento che non solo semplifica la ricerca di informazioni, ma che offre anche un supporto decisionale basato su dati certi e aggiornati. Siamo convinti che questa innovazione rappresenti un passo fondamentale verso un futuro in cui l’informazione è sempre più accessibile, affidabile e al servizio dei professionisti.

Ma ci aspettano ancora altre novità.

Per informazioni [clicca qui](#)



Esperto AI

**L’Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)

